

# Disposizioni e criteri per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici

## Principali riferimenti legislativi e normativi

- LEGGE 9 gennaio 1991, n. 10 "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 16 gennaio 1991, n. 13.
- D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 e ss.mm.ii. "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10".
- D.M. 6 agosto 1994 recante Recepimento delle norme UNI attuative del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante il regolamento per il contenimento dei consumi di energia degli impianti termici degli edifici, e rettifica del valore limite del fabbisogno energetico normalizzato.
- D.P.R 21 dicembre 1999, n. 551 recante Regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia.
- D.M. 17 marzo 2003 "Aggiornamenti agli allegati F e G del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 12 aprile 2003, n. 86.
- D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 e ss.mm.ii. 192 recante Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia - e ss.mm.ii.
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96.
- D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115 "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio 2008 n. 154.
- D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59 "Regolamento di attuazione dell'art. 4, comma 1, lettere a) e b), del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 2009, n. 132.
- D.lgs. 29 giugno 2010, n. 128 recante "Modifiche ed integrazioni" al Decreto Legislativo 3 aprile 2006,
   n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e ss.mm. ii.
- DECRETO 22 novembre 2012 "Modifica dell'Allegato A del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n.192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.21 del 25 gennaio 2013.
- D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2013 n.149.
- D.M. 10 febbraio 2014 "Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n: 74/2013" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 07 marzo 2014.
- L. R. 29 maggio 2007, n. 22 recante "Norme in materia di energia" e ss.mm.ii.

#### 1. Definizioni

Le principali definizioni inerenti l'attività di ispezione e controllo sull'effettivo stato di esercizio e di manutenzione degli impianti termici ai fini del contenimento dei consumi energetici sono contenute nella normativa vigente sopra richiamata. Si riportano espressamente le seguenti:

 accertamento è l'insieme delle attività di controllo pubblico diretto ad accertare, in via esclusivamente documentale, che il progetto delle opere e gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti;

- autorità competente: l'autorità responsabile dei controlli, degli accertamenti e delle ispezioni o la diversa autorità indicata dalla legge regionale, come indicato all'art. 283, comma 1, lettera i) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- climatizzazione invernale: fornitura di energia termica utile agli ambienti dell'edificio per mantenere condizioni prefissate di temperatura ed eventualmente, entro limiti prefissati, di umidità relativa;
- climatizzazione estiva: compensazione degli apporti di energia termica sensibile e latente per mantenere all'interno degli ambienti condizioni di temperatura a bulbo secco e umidità relativa idonee ad assicurare condizioni di benessere per gli occupanti;
- cogenerazione: produzione simultanea, nell'ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica e/o meccanica rispondente ai requisiti di cui al Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 4 agosto 2011;
- combustione: processo mediante il quale l'energia chimica contenuta in sostanze combustibili viene convertita in energia termica utile in generatori di calore (combustione a fiamma) o in energia meccanica in motori endotermici;
- conduttore di impianto termico: operatore, dotato di idoneo patentino nei casi prescritti dalla legislazione vigente, che esegue le operazioni di conduzione di un impianto termico;
- conduzione di impianto termico: insieme delle operazioni necessarie per il normale funzionamento dell'impianto termico, che non richiedono l'uso di utensili né di strumentazione al di fuori di quella installata sull'impianto;
- controllo: verifica del grado di funzionalità ed efficienza di un apparecchio o di un impianto termico eseguita da operatore abilitato ad operare sul mercato, sia al fine dell'attuazione di eventuali operazioni di manutenzione e/o riparazione sia per valutare i risultati conseguiti con dette operazioni;
- esercizio: attività che dispone e coordina, nel rispetto delle prescrizioni relative alla sicurezza, al contenimento dei consumi energetici e alla salvaguardia dell'ambiente, le attività relative all'impianto termico, come la conduzione, la manutenzione e il controllo, e altre operazioni per specifici componenti d'impianto;
- fluido termovettore: fluido mediante il quale l'energia termica viene trasportata all'interno dell'edificio, fornita al confine energetico dell'edificio oppure esportata all'esterno;
- generatore di calore o caldaia è il complesso bruciatore-caldaia che permette di trasferire al fluido termovettore il calore prodotto dalla combustione;
- impianto per la climatizzazione: impianto termico;
- impianto termico: impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate;
- impianto termico di nuova installazione è un impianto termico installato in un edificio di nuova costruzione o in un edificio o porzione di edificio antecedentemente privo di impianto termico;
- ispezioni sugli impianti termici: interventi di controllo tecnico e documentale in sito, svolti da esperti qualificati incaricati dalle autorità pubbliche competenti, mirato a verificare che gli impianti rispettino le prescrizioni del presente Decreto;
- libretto d'impianto per la climatizzazione: documento conforme al modello di cui all'allegato I del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 febbraio 2014 contenente i dati identificativi e tecnici di uno specifico impianto di climatizzazione nonché gli interventi ed i controlli eseguiti sullo stesso durante il relativo esercizio. Relativamente alle istruzioni operative per la compilazione del libretto d'impianto, si rimanda a quanto previsto nel sopra menzionato Decreto;

- locale tecnico: ambiente utilizzato per l'allocazione di caldaie e macchine frigorifere a servizio di impianti di climatizzazione estivi e invernali con i relativi complementi impiantistici elettrici e idraulici, accessibile solo al responsabile dell'impianto o al soggetto delegato;
- macchina frigorifera: nell'ambito del sottosistema di generazione di un impianto termico, è qualsiasi tipo di dispositivo (o insieme di dispositivi) che permette di sottrarre calore al fluido termovettore o direttamente all'aria dell'ambiente interno climatizzato anche mediante utilizzo di fonti energetiche rinnovabili:
- manutenzione: insieme degli interventi necessari, svolte da tecnici abilitati operanti sul mercato, per garantire nel tempo la sicurezza e la funzionalità e conservare le prestazioni dell'impianto entro i limiti prescritti;
- manutenzione ordinaria dell'impianto termico sono le operazioni previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportano l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo d'uso corrente;
- manutenzione straordinaria dell'impianto termico sono gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto termico;
- occupante è chiunque, pur non essendone proprietario, ha la disponibilità, a qualsiasi titolo, di un edificio e dei relativi impianti tecnologici;
- organismo esterno è un soggetto individuato dall'autorità competente per la realizzazione del sistema delle ispezioni e degli accertamenti che deve possedere i requisiti minimi, professionali e di indipendenza di cui all'allegato C al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74;
- personale incaricato delle verifiche ispettive (ispettore) è personale esperto incaricato dalle autorità competenti per l'effettuazione di accertamenti e ispezioni sugli impianti termici, che deve possedere i requisiti di cui all'allegato C al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, l'ispettore può operare come parte dell'organismo esterno con cui l'autorità competente stipula un'apposita convenzione;
- pompa di calore è un dispositivo o un impianto che sottrae calore dall'ambiente esterno o da una sorgente di calore a bassa temperatura e lo trasferisce all'ambiente a temperatura controllata;
- potenza termica convenzionale di un generatore di calore è la potenza termica del focolare diminuita della potenza termica persa al camino in regime di funzionamento continuo; l'unità di misura utilizzata è il kW;
- potenza termica del focolare di un generatore di calore è il prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato; l'unità di misura utilizzata è il kW;
- potenza termica utile nominale: potenza termica utile a pieno carico dichiarata dal fabbricante che il generatore di calore può fornire in condizioni nominali di riferimento;
- potenza termica utile di un generatore di calore è la quantità di calore trasferita nell'unità di tempo al fluido termovettore; l'unità di misura utilizzata è il kW;
- proprietario dell'impianto termico è il soggetto che, in tutto o in parte, è proprietario dell'impianto termico; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario dalle presenti disposizioni sono da intendersi riferiti agli amministratori;
- rapporto di controllo di efficienza energetica (o rapporto di manutenzione) è il rapporto redatto dall'operatore al termine delle operazioni di controllo ed eventuale manutenzione di un impianto termico che riporta gli esiti delle stesse come prescritto dall'art. 8 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74;
- rapporto di ispezione è il documento che l'ispettore deve compilare al termine della verifica in campo di un impianto che riporta tutte le informazioni sugli esiti dell'ispezione, i modelli di rapporti di ispezione distinti per tipologia di impianto sono riportati nell'allegato 1 alle presenti disposizioni;
- rendimento di combustione o rendimento termico convenzionale di un generatore di calore è il rapporto tra la potenza termica convenzionale e la potenza termica del focolare;
- rendimento termico utile di un generatore di calore è il rapporto tra la potenza termica utile e la potenza termica del focolare;

- responsabile dell'impianto termico: l'occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali; il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate; l'amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio; il proprietario o l'amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche; il terzo responsabile nei limiti previsti dall'art. 6 del D.P.R. n. 74/2013;
- ristrutturazione di un impianto termico è un insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione ed emissione del calore; rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari, o parti di edificio, in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall'impianto termico centralizzato;
- scheda identificativa dell'impianto è la scheda presente nei libretti di impianto che riassume i dati salienti dello stesso e che va inviata all'autorità competente o all'organismo esterno a cura dei soggetti di cui all'art. 7, comma 1 del D.Lgs 192/05 e ss.mm.ii.;
- servizi energetici degli edifici:
  - climatizzazione invernale: fornitura di energia termica utile agli ambienti dell'edificio per mantenere condizioni prefissate di temperatura ed eventualmente, entro limiti prefissati, di umidità relativa;
  - produzione di acqua calda sanitaria: fornitura, per usi igienico sanitari, di acqua calda a temperatura prefissata ai terminali di erogazione degli edifici;
  - climatizzazione estiva: compensazione degli apporti di energia termica sensibile e latente per mantenere all'interno degli ambienti condizioni di temperatura a bulbo secco e umidità relativa idonee ad assicurare condizioni di benessere per gli occupanti;
  - illuminazione: fornitura di luce artificiale quando l'illuminazione naturale risulti insufficiente per gli ambienti interni e per gli spazi esterni di pertinenza dell'edificio;
- sostituzione di un generatore di calore è la rimozione di un vecchio generatore e l'installazione di un altro nuovo, di potenza termica non superiore di più del 10% della potenza del generatore sostituito, destinato a erogare energia termica alle medesime utenze;
- sottosistema di generazione: apparecchio o insieme di più apparecchi o dispositivi che permette di trasferire, al fluido termovettore o direttamente all'aria dell'ambiente interno climatizzato o all'acqua sanitaria, il calore derivante da una o più delle seguenti modalità:
  - a) prodotto dalla combustione;
  - b) ricavato dalla conversione di qualsiasi altra forma di energia (elettrica, meccanica, chimica, derivata da fenomeni naturali quali ad esempio l'energia solare, etc.);
  - c) contenuto in una sorgente a bassa temperatura e riqualificato a più alta temperatura;
  - d) contenuto in una sorgente ad alta temperatura e trasferito al fluido termovettore.
- "teleriscaldamento" o "teleraffrescamento": distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti tramite una rete, per il riscaldamento o il raffrescamento di spazi, per processi di lavorazione e per la fornitura di acqua calda sanitaria;
- terzo responsabile dell'impianto termico: l'impresa che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di capacità tecnica, economica e organizzativa adeguata al numero, alla potenza e alla complessità degli impianti gestiti, è delegata dal responsabile ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della conduzione, del controllo, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici;
- unità cogenerativa: unità comprendente tutti i dispositivi per realizzare la produzione simultanea di energia termica ed elettrica, rispondente ai requisiti di cui al Decreto 4 agosto 2011;
- unità di micro-cogenerazione: unità di cogenerazione con potenza elettrica nominale inferiore a 50 kW rispondente ai requisiti di cui al Decreto 4 agosto 2011;
- valori nominali delle potenze e dei rendimenti sono i valori di potenza massima e di rendimento di un apparecchio specificati e garantiti dal costruttore per il regime di funzionamento continuo.

#### 2. Ambito di intervento e finalità

1. Le presenti disposizioni definiscono i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, nonché per la produzione dell'acqua calda per usi igienico sanitari, in attuazione del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 e ss.mm.ii. e del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74.

## 2. In particolare le presenti disposizioni:

- a) disciplinano le procedure per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni sugli impianti termici degli edifici, volte a verificarne lo stato di esercizio e di manutenzione ai fini del contenimento dei consumi energetici su tutto il territorio di competenza della Regione Liguria;
- b) definiscono i criteri per la costituzione e la gestione del Catasto Regionale degli Impianti Termici degli Edifici in attuazione del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74;
- c) approvano i nuovi libretti di impianto e i rapporti di controllo di efficienza energetica di cui al D.M. 10 febbraio 2014.

#### 3. Autorità competenti

- 1. Ai sensi dell'art. 31, comma 3 della Legge 10/1991, dell'art. 31, comma 2 del D.Lgs 112/1998, dell'art. 129 del D.P.R. 380/2001 e degli artt. 8 e 9 della Legge Regionale 22/2007, sono individuati, quali Autorità competenti in materia di esercizio e manutenzione degli impianti, i Comuni aventi una popolazione con più di quarantamila abitanti e, nella restante parte del territorio, le Province. Risultano quindi Autorità competenti nella Regione Liguria i Comuni di Genova, Imperia, La Spezia, Sanremo, Savona, nonché le Province di Genova, Imperia, La Spezia e Savona.
- 2. Ai sensi dell'art. 31, comma 3 della Legge 10/1991, l'Autorità competente effettua le attività di accertamento e ispezione, con proprio personale o mediante affidamento del servizio a organismi esterni pubblici e/o privati, dei quali sia stata verificata la qualifica e l'indipendenza secondo quanto riportato nell'allegato C del D.P.R. n.74/2013.

#### 4. Compiti del Responsabile dell'impianto termico

- 1. L'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica spettano al Responsabile dell'impianto che può delegarle ad un terzo. La delega non è consentita nel caso di singole unità immobiliari ad uso residenziale in cui i generatori di calore non siano installati in un locale tecnico dedicato. Qualora lo stesso locale tecnico sia destinato a ospitare generatori di calore e/o pompe di calore al servizio di più impianti termici, può essere delegato un unico terzo responsabile.
- 2. La delega non é altresì consentita in caso di impianti che non siano conformi alle disposizioni di legge, eccezion fatta per il caso in cui la delega contenga espressamente l'incarico di procedere alla loro messa a norma.
- 3. Oltre a quanto già espressamente previsto dalle vigenti norme di legge e a quanto introdotto dall' art. 6 del D.P.R. n. 74/2013 :
  - a) il terzo responsabile è tenuto a comunicare all'Autorità competente, entro 10 giorni lavorativi, la ricezione della delega, utilizzando l'allegato 2 alle presenti disposizioni;

b) il nuovo Responsabile è tenuto a comunicare all'Autorità competente, entro 30 giorni lavorativi, il cambio dovuto al subentro (nuovo proprietario, occupante o amministratore), utilizzando l'allegato 3 alle presenti disposizioni.

#### 4. Il Responsabile é inoltre tenuto a:

- a) provvedere, in caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'unità immobiliare, a consegnare l'insieme della documentazione sopra riportata all'avente causa:
- b) compilare, firmare ed inviare all'Autorità competente:
  - apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta secondo il modello riportato nell'allegato 4 alle presenti disposizioni, in caso di disattivazione globale o parziale dell'impianto termico. La dichiarazione va inviata entro 30 giorni dalla data di disattivazione: una copia di tale dichiarazione deve essere allegata al libretto d'impianto;
  - 2) la dichiarazione di avvenuto adeguamento dell'impianto termico nei casi previsti al punto 5 di cui al successivo paragrafo 15, redatta secondo il modello di cui all'allegato 5 alle presenti disposizioni. La dichiarazione va inviata entro 30 giorni dalla data di adeguamento.
- d) consentire l'ispezione dell'impianto termico da parte dell'ispettore inviato dall' Autorità competente firmando, per presa visione, il rapporto di ispezione compilato al termine delle operazioni, come meglio specificato ai successivi paragrafi 13 e 14;
- e) in caso di riattivazione di impianto disattivato, richiedere l'intervento del manutentore che verifichi ed attesti il regolare funzionamento dell'impianto/generatore, anche in termini di efficienza energetica.

#### 5. Compiti dell'installatore e del manutentore.

- Oltre a quanto espressamente previsto dal successivo paragrafo 10, l'installatore e/o l'operatore incaricato del controllo e della manutenzione degli impianti termici (manutentore) è tenuto a:
  - a) redigere e sottoscrivere, in caso di realizzazione di nuovo impianto o di ristrutturazione di impianto esistente, la dichiarazione di conformità, consegnandone copia al Responsabile di impianto. Per interventi che prevedano la sola sostituzione di componenti rilevanti di un impianto esistente (es. mera sostituzione di caldaia), la dichiarazione di conformità va redatta limitatamente alle modifiche apportate, restando valida, per le parti dell'impianto non interessate dall'intervento, la dichiarazione rilasciata dall'installatore che ne è stato realizzatore;
  - b) redigere, definire e rendere noto, in forma scritta, al Responsabile di impianto, nell'ambito delle rispettive responsabilità ed in riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi:
    - le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto da loro installato o manutenuto, al fine di garantire la sicurezza delle persone e delle cose;
    - 2) la frequenza con cui le suddette operazioni vanno effettuate.
  - c) eseguire dette operazioni su incarico del Responsabile di impianto, nel rispetto della normativa vigente ed a regola d'arte e, al termine di ogni intervento, redigere e sottoscrivere il rapporto di manutenzione in duplice copia. Il Responsabile di

- impianto sottoscrive il rapporto per presa visione, trattenendone una copia che allega alla documentazione di impianto (libretto);
- d) provvedere ad aggiornare, in occasione di ogni intervento di controllo e manutenzione, il libretto di impianto.

# 6. Controllo e manutenzione degli impianti termici

- 1. Le operazioni di controllo e manutenzione dell'impianto devono essere eseguite da imprese abilitate ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 conformemente alle prescrizioni e con la periodicità previste nelle istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione, rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della normativa vigente (D.P.R. 74/2013, art. 7, comma 1), nonché sulla base di eventuali prescrizioni aggiuntive del progettista.
- 2. Come previsto all'art. 7, comma 2 del D.P.R. 74/2013, qualora l'impresa installatrice non abbia fornito istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo e manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche fornite dal fabbricante.
- 3. Ai sensi dell'art. 7, comma 3 del D.P.R. 74/2013, le operazioni di controllo e manutenzione di apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili né reperibili le istruzioni del fabbricante, devono essere eseguite secondo quanto previsto dalle normative UNI e CEI e dalla buona regola tecnica.
- 4. In occasione della prima operazione di controllo e manutenzione programmata successivamente all'entrata in vigore delle presenti disposizioni, è obbligatoria la compilazione del nuovo libretto di impianto termico conforme ai modelli di cui all'allegato I del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 febbraio 2014. Tale libretto è, a tutti gli effetti, sostitutivo del precedente che deve essere comunque conservato come documentazione di impianto, per mantenere traccia delle azioni eseguite antecedentemente sull'impianto.

# 7. Controllo di efficienza energetica

- 1. In base a quanto stabilito dall'art. 8 del D.P.R. del 16 aprile 2013 n. 74, sono soggetti a controllo di efficienza energetica gli impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale non minore di 10kW e gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale non minore di 12kW.
- Le operazioni di cui al precedente punto sono effettuate secondo i rispettivi rapporti di controllo di efficienza energetica, come specificato nella successiva tabella A (Cadenza dei controlli di efficienza energetica e trasmissione del rapporto).
- 3. Il controllo di efficienza energetica viene effettuato secondo le cadenze riportate nella successiva tabella A (Cadenza dei controlli di efficienza energetica e trasmissione del rapporto) e deve essere eseguito in occasione di uno degli interventi di controllo e manutenzione di cui al precedente paragrafo 7.
- 4. In occasione del controllo di efficienza energetica, l'operatore redige e sottoscrive il rapporto di controllo di efficienza energetica.

- 5. Il rapporto di controllo di efficienza energetica deve essere trasmesso a cura del manutentore, in forma digitale, al Catasto Regionale degli Impianti Termici degli Edifici di cui al successivo paragrafo 9, con la procedura indicata al successivo paragrafo 10.
- 6. Una copia del rapporto è rilasciata al Responsabile di impianto, che la conserva e la allega al libretto di impianto.

Tabella A (Cadenza dei controlli di efficienza energetica e trasmissione del rapporto)

Tipologia impianto	Alimentazione	Potenza termica utile nominale [kW]	Cadenza dei controlli di efficienza energetica e trasmissione del rapporto	Tipo di rapporto di controllo di efficienza energetica
Iiki	Generatori alimentati a	10 ≤ P ≤ 100	2	Rapporto tipo 1 Allegato II D.M. 10/2/2014
Impianti con generatore	combustibile liquido o solido	P > 100	1	
di calore a fiamma	Generatori alimentati a	10 ≤ P ≤ 100 ≤ 15 anni	4	Rapporto tipo 1 Allegato II
Hamma	gas, metano o Gpl	10 ≤ P ≤ 100 > 15 anni	2	D.M. 10/2/2014
Impianti con generatore di calore a fiamma	Generatori alimentati a gas, metano o Gpl	P > 100	2	Rapporto tipo 1 Allegato II D.M. 10/2/2014
Impianti con macchine frigorifere/p ompe di calore	Macchine frigorifere	12 ≤ P ≤100	4	
	e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta	P ≥ 100	2	Rapporto tipo 2 Allegato III D.M. 10/2/2014
	Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico	P ≥ 12	4	Rapporto tipo 2 Allegato III D.M. 10/2/2014
	Pompe di calore ad assorbimento alimentate da energia termica	P ≥ 12	2	Rapporto tipo 2 Allegato III D.M. 10/2/2014
Impianti alimentati da teleriscalda mento	Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza	P > 10	4	Rapporto tipo 3 Allegato IV D.M. 10/2/2014
Impianti cogenerativi	Microgenerazione	P <sub>el</sub> < 50	4	Rapporto tipo 4 Allegato V D.M. 10/2/2014

			Rapporto tipo 4
Unità cogenerat	ive $P_{el} \ge 50$	2	Allegato V
			D.M. 10/2/2014

# 8. Catasto Regionale degli Impianti Termici degli Edifici

- 1. La Regione Liguria istituisce, gestisce e aggiorna il Catasto Regionale degli Impianti Termici degli Edifici, d'ora innanzi denominato semplicemente Catasto, secondo quanto previsto all'art. 10, comma 4, lettera a) del D.P.R. 74/2013.
- 2. Il Catasto contiene la seguente documentazione in formato digitale:
  - a) scheda identificativa dell'impianto;
  - b) rapporti di controllo di efficienza energetica;
  - c) rapporti di ispezione eseguiti dall'Autorità competente (allegato 1 alle presenti disposizioni).
- 3. Ogni impianto censito sarà individuato da un "codice catasto" assegnato in modo automatico dal sistema di gestione informatica del Catasto. Tale codice deve essere riportato su tutti i documenti e le comunicazioni relative all'impianto.
- 4. Il Catasto, disponibile in ambiente web sul portale ambientale della Regione Liguria in un'area dedicata, permette la consultazione dei dati e dei documenti in esso contenuti. Il Catasto consente altresì la relativa compilazione ed aggiornamento attraverso una procedura di registrazione tramite credenziali univoche per ogni operatore abilitato alla installazione e/o alla manutenzione e controllo degli impianti termici. Ai suddetti operatori viene infatti attribuita, all'atto di registrazione presso il Catasto, una password tramite la quale potranno successivamente accedere ai dati degli impianti esistenti da essi manutenuti, ovvero inserire impianti di nuova installazione.
- 5. Per i nuovi impianti, l'accatastamento deve avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di redazione della dichiarazione di conformità.
- 6. In caso in cui l'impianto sia già presente nella banca dati, il codice catasto viene attribuito alla prima richiesta di accesso ai dati di impianto da parte dell'operatore incaricato del controllo e manutenzione al fine di inserire il primo rapporto di controllo di efficienza energetica in formato digitale. É compito dell'operatore verificare che i dati già presenti nel Catasto siano congruenti con quelli in suo possesso; in caso contrario deve apportare le necessarie correzioni.
- 7. In tutte le situazioni sopra descritte, l'installatore all'atto di registrazione di un nuovo impianto o il manutentore alla prima trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica successivo al suo primo intervento sull'impianto, attesta sotto la propria responsabilità di aver ricevuto incarico formale da parte del Responsabile di impianto.
- 8. Le modalità operative di accesso, accreditamento, utilizzo e consultazione della banca dati sono riportate in un apposito manuale che sarà reso disponibile sul Portale della Regione Liguria.

#### 9. Trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica

1. Il rapporto di controllo di efficienza energetica, firmato digitalmente dall'operatore incaricato del controllo e della manutenzione, deve essere trasmesso al Catasto, in via telematica, entro 60 giorni dalla data di effettuazione del controllo dell'impianto.

- 2. All'atto dell'inoltro del documento alla banca dati, al manutentore viene richiesto il versamento di un contributo secondo quanto specificato al successivo paragrafo 11.
- 3. Il pagamento del contributo può essere effettuato esclusivamente on-line, tramite carta di credito, nel sistema del Catasto.
- 4. Il pagamento del contributo è condizione necessaria per la trasmissione in via telematica del rapporto di controllo al Catasto.
- 5. Il rapporto di controllo di efficienza energetica deve essere firmato digitalmente dall'operatore incaricato del controllo e manutenzione dell'impianto.
- 6. La validità effettiva del rapporto di controllo di efficienza energetica decorre a partire dalla data di protocollazione dello stesso da parte di Regione Liguria: la ricevuta di protocollazione viene resa disponibile sul catasto.
- 7. Qualora da parte del manutentore venga trasmesso al Catasto un rapporto di controllo di efficienza energetica in cui il rendimento di combustione è inferiore al minimo di legge come specificato nella tabella C (Rendimento di combustione) di cui al paragrafo 14, o nel caso venga riscontrata dal manutentore una anomalia tale da rendere l'impianto non sicuro all'utilizzo, la trasmissione avverrà senza il pagamento del contributo previsto in tabella B (Contributi per fasce di potenza) di cui al paragrafo 11.
- 8. Nel caso in cui si verifichino una o entrambe le suddette condizioni, l'impianto sarà infatti automaticamente oggetto di visita ispettiva da parte dell'Autorità competente, con addebito dei costi secondo quanto riportato al successivo paragrafo 16.

#### 10. Contributo

- Come stabilito all'art. 10 del D.P.R. 74/2013, ai fini della copertura dei costi di gestione del Catasto, dei servizi correlati e delle ispezioni degli impianti termici, è prevista la corresponsione di un contributo versato in occasione dell'invio del rapporto di controllo di efficienza energetica.
- 2. Nel rispetto del principio di equità, tale il contributo è determinato secondo modalità uniformi sul territorio regionale ed è diversificato in ragione delle fasce di potenza termica utile nominale dell'impianto, come indicato nella successiva **tabella B** (Contributi per fasce di potenza).

# Tabella B (Contributi per fasce di potenza)

	Potenza impianto [kW]	Contributo in €
Impianti dotati di generatori di calore, pompe di calore, macchine frigorifere	10 ≤ P < 35	24,00
	35 ≤ P < 100	46,00
	100 ≤ P < 350	80,00
	P ≥ 350	120,00
Micro-cogenerazione e	P <sub>el</sub> < 50	80,00
cogenerazione	$50 \le P_{el} < 1000$	120,00

P <sub>el</sub> ≥ 1000 160,00
-------------------------------

#### 11. Accertamenti

- 1. Gli accertamenti vengono eseguiti su tutti gli impianti censiti al fine di verificarne la regolarità documentale.
- 2. Per gli impianti di potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, dotati di sottosistemi di generazione a fiamma, alimentati a gas (metano e GPL), destinati alla climatizzazione invernale e/o alla produzione di acqua calda sanitaria, nonché per gli impianti a ciclo frigorifero di potenza termica utile nominale compresa tra 12 e 100 kW, l'accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica è sostitutivo dell'ispezione.
- 3. Qualora in fase di accertamento emergano anomalie, si procederà come segue:
  - a) in caso di carenze che possono determinare condizioni di grave pericolo, l'Autorità competente provvederà ad adottare le iniziative più idonee, ivi compresa la diffida di disattivazione dell'impianto. Gli oneri del controllo sono a carico del Responsabile dell'impianto; la riattivazione dell'impianto può avvenire solo dopo i necessari lavori di adeguamento alle norme e il conseguente rilascio, da parte della ditta esecutrice degli interventi, della dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08. Il procedimento giungerà a conclusione all'atto di invio della nuova dichiarazione di conformità all'Autorità competente;
  - b) in caso di anomalie e/o difformità dalla normativa vigente e dalle indicazioni contenute nei libretti di gestione e manutenzione che non generino situazioni di pericolo imminente, l'Autorità competente programma un'ispezione con addebito a carico del Responsabile di impianto; l'ispettore, al termine del controllo, prescrive gli interventi da eseguire per ricondurre l'impianto al regolare funzionamento, prevedendo un termine massimo entro il quale eseguire le opere; entro tale data dovrà anche essere inviato telematicamente al sistema informativo regionale il rapporto di controllo di efficienza energetica; qualora ciò non avvenga, verrà attivata la procedura di cui alla precedente lettera a);
  - c) in caso di difformità tra i dati in possesso dell'Autorità competente e le informazioni contenute nei rapporti trasmessi, l'Autorità competente comunica al Responsabile dell'impianto le incongruenze rilevate; il Responsabile di impianto dispone di un termine di 30 giorni per comunicare le modifiche necessarie a risolvere detta incongruenza. Il mancato rispetto del suddetto termine comporterà una ispezione con addebito.

## 12. Ispezioni

- 1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del D.Lgs. 192/2005, le Autorità competenti effettuano gli accertamenti e le ispezioni necessari all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici, in un quadro di azioni che promuova la tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori, ivi comprese le attività di informazione, sensibilizzazione ed assistenza all'utenza.
- 2. Le ispezioni si effettuano su impianti con sottosistemi di generazione a fiamma o con scambiatori di calore collegati ad impianti di teleriscaldamento aventi potenza termica utile nominale non minore di 10 kW e impianti a ciclo frigorifero con potenza termica

utile nominale, in uno dei due servizi (riscaldamento/raffrescamento), non minore di 12 kW.

- 3. L'ispezione comprende una valutazione dell'efficienza energetica del generatore, una stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio, in riferimento al progetto dell'impianto se disponibile, e una consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell'impianto in modo economicamente conveniente; i risultati delle ispezioni sono allegati al libretto di impianto.
- 4. Al fine di favorire un incremento dell'efficienza energetica, le ispezioni sono programmate come segue:
  - a) ispezioni su tutti gli impianti per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica o per i quali in fase di accertamento siano emersi elementi di criticità;
  - b) ispezioni, ogni anno, sul 5% degli impianti di potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, dotati di sottosistemi di generazione a fiamma, alimentati a gas (metano e GPL), destinati alla climatizzazione invernale e/o alla produzione di acqua calda sanitaria nonché degli impianti a ciclo frigorifero di potenza termica utile nominale compresa tra 12 e 100 kW, con anzianità superiore a 15 anni,
  - c) ispezioni, ogni due anni, sul 100 % degli impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido, con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW;
  - d) ispezioni, ogni quattro anni, sul 100 % degli impianti dotati di macchine frigorifere con potenza termica utile nominale superiore ai 100 kW;
  - e) ispezioni, ogni quattro anni, sul 100 % degli impianti dotati di generatori a gas con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW e impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale compresa tra 20 e 100 kW;
  - f) ispezioni su tutti gli impianti per i quali dai rapporti di controllo dell'efficienza energetica risulti la non riconducibilità a rendimenti superiori a quelli fissati nell'Allegato B del D.P.R. n. 74/2013 e riportati nella successiva tabella C (Rendimento di combustione) di cui al paragrafo 14.
- 5. Saranno inoltre effettuate ogni anno verifiche a campione sul 2% degli impianti di potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, dotati di sottosistemi di generazione a fiamma, alimentati a gas (metano e GPL), destinati alla climatizzazione invernale e/o alla produzione di acqua calda sanitaria, nonché per gli impianti a ciclo frigorifero di potenza termica utile nominale compresa tra 12 e 100 kW con anzianità inferiore a 15 anni. Tali verifiche saranno effettuate con le stesse modalità previste per le ispezioni, come descritto al successivo paragrafo 14.
- 6. Per gli impianti di micro cogenerazione e cogenerazione di qualunque potenza elettrica, se ne prevede la verifica del 100%, ogni 4 anni.

## 13. Esecuzione delle ispezioni

- 1. L'ispezione sull'impianto termico è comunicata al Responsabile dell'impianto, a cura dell' Autorità competente, con almeno 15 giorni d'anticipo, mediante:
  - a) apposita lettera raccomandata (o con altro mezzo idoneo, compreso la posta elettronica certificata) su cui sono indicati il giorno e la fascia oraria della visita;

- b) eventuali accordi diretti o telefonici tra l'utente ed il personale incaricato delle ispezioni, successivi all'invio della lettera di cui sopra;
- c) altre forme di preavviso che comunque garantiscano l'utente e non rechino eccessivi disagi.
- 2. La data programmata per l'ispezione potrà essere modificata qualora l'utente ne faccia richiesta per iscritto o ne dia comunicazione, anche telefonica, con almeno 3 giorni di anticipo.
- 3. Il soggetto a cui è inviato l'avviso dovrà segnalare tempestivamente eventuali inesattezze riguardanti l'indirizzo o il Responsabile indicato.
- 4. Qualora l'ispezione, debitamente concordata, non possa essere effettuata nella data stabilita per cause imputabili al Responsabile dell'impianto, allo stesso verrà addebitato, da parte dell'Autorità competente, un importo pari alla metà dell'importo corrispondente alla fascia di potenza minore, come riportato nella tabella D (Tariffe ispezioni con addebito) di cui al paragrafo 16; l'ispezione si effettuerà in altra data concordata con il Responsabile dell'impianto con le modalità sopra esposte.
- 5. Qualora anche questa seconda visita non possa essere effettuata, sempre per causa imputabile al Responsabile dell'impianto, oltre all'onere di cui al punto precedente, l'Autorità competente provvede a informare il Comune, ovvero tutti i soggetti che hanno competenze in relazione alla pubblica incolumità, per gli eventuali provvedimenti di competenza. Nel caso in cui si tratti di un impianto alimentato a gas di rete, sarà informata l'azienda distributrice per i provvedimenti previsti ai sensi dell'art.16, comma 6, del D.Lgs. 23 maggio 2000 n.164 "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144" e ss.mm.ii. <sup>1</sup>.
- 6. Per consentire e agevolare l'esecuzione delle ispezioni, il Responsabile dell'impianto:
  - a) può delegare una persona maggiorenne di sua fiducia mediante delega scritta, in caso di impedimento ad essere presente;
  - b) ha facoltà di farsi assistere dal proprio manutentore;
  - c) deve mettere a disposizione dell'ispettore la documentazione relativa all'impianto e precisamente:
    - 1) i rapporti di manutenzione redatti e sottoscritti dall'operatore incaricato del controllo e della manutenzione;
    - il libretto di impianto regolarmente compilato comprensivo, almeno, dell'ultimo rapporto di controllo di efficienza energetica;
    - 3) le istruzioni riguardanti la manutenzione di cui all'art. 7 commi 1, 2, 3 e 4 del D.P.R. n. 74/2013;
    - 4) la dichiarazione di conformità o la dichiarazione di rispondenza ai sensi del D.M. 37/08;
    - 5) nei casi previsti, il Certificato di Prevenzione Incendi, la documentazione INAIL (ex ISPESL) e quant'altro necessario secondo la tipologia dell'impianto.
  - d) deve firmare, per ricevuta e presa visione, le copie del rapporto di ispezione compilate dall'ispettore.
- 7. Nessuna somma di denaro deve essere consegnata a qualsiasi titolo all'ispettore.
- 8. L'ispettore deve:
  - a) presentarsi all'appuntamento nella fascia oraria indicata nella comunicazione di cui al punto 1 del precedente paragrafo 14;
  - b) essere munito di apposita tessera di riconoscimento;
  - c) eseguire i controlli e le misurazioni riportate nei pertinenti rapporti di ispezione;
  - d) annotare le pertinenti osservazioni e prescrizioni sul rapporto di ispezione;
  - e) compilare il rapporto di ispezione, consegnandone una copia al Responsabile dell'impianto;
  - f) compilare la versione digitale del rapporto di ispezione utilizzando il Catasto.
- 9. L'ispettore non deve eseguire interventi sull'impianto.
- 10. L'ispettore accerta:

\_

<sup>1</sup> Le imprese di distribuzione di gas naturale sospendono altresì la fornitura di gas agli impianti su richiesta dell'ente locale competente per i controlli ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, motivata dalla riscontrata non conformità dell'impianto alle norme o dal reiterato rifiuto del *responsabile dell'impianto* a consentire i controlli di cui alla citata legge n. 10 del 1991.

- a) le generalità del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico o della persona delegata;
- b) la presenza della documentazione di cui al precedente punto 6 lettera c;
- c) l'esecuzione secondo le norme vigenti della conduzione e gestione dell'impianto, comprese le operazioni di manutenzione;
- d) le condizioni di funzionamento dell'impianto e dei componenti principali anche attraverso verifiche strumentali, quali, ad esempio, analisi dei fumi per gli impianti di combustione, grado di pulizia degli scambiatori di impianti a pompa di calore.
- 11. Il rendimento di combustione, rilevato nel corso dei controlli, misurato alla massima potenza termica effettiva del focolare nelle condizioni di normale funzionamento, in conformità alle norme tecniche UNI in vigore, deve risultare non inferiore ai valori limite riportati nella **tabella C** (Rendimento di combustione).

# Tabella C (Rendimento di combustione)

Tipologie di generatori di calore	Data di installazione	Valore minimo consentito del rendimento di combustione (%)
Generatore di calore (tutti)	prima del 29 ottobre 1993	82 + 2 Log Pn
Generatore di calore (tutti)	dal 29 ottobre 1993 al 31 dicembre 1997	84 + 2 Log Pn
Generatore di calore standard	dal 1° gennaio 1998 al 7 ottobre 2005	84 + 2 Log Pn
Generatore di calore a bassa temperatura	dal 1° gennaio 1998 al 7 ottobre 2005	87 + 1,5 Log Pn
Generatore di calore a gas a condensazione	dal 1° gennaio 1998 al 7 ottobre 2005	91 + 1 Log Pn
Generatore di calore a gas a condensazione	dall' 8 ottobre 2005	89 + 2 Log Pn
Generatore di calore (tutti, salvo generatore di calore a gas a condensazione)	dall' 8 ottobre 2005	87 + 2 Log Pn
Generatori ad aria calda	prima del 29 ottobre 1993	77 + 2 Log Pn
Generatori ad aria calda	dopo il 29 ottobre 1993	80 + 2 Log Pn

log Pn: logaritmo in base 10 della potenza utile nominale espressa in kW.

Per valori di Pn superiori a 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW.

#### 14. Adequamento delle anomalie riscontrate a seguito di ispezione

1. Nel caso in cui, durante l'ispezione sui generatori di calore a combustibile gassoso o liquido, venga rilevato un rendimento di combustione inferiore ai limiti consentiti come indicato nella precedente **tabella** 

- **C** (Rendimento di combustione), il Responsabile di impianto, entro 30 giorni dalla data di ispezione, dovrà:
- a) adottare opportune azioni manutentive volte a ricondurre tale parametro ai valori di legge;
- b) fare redigere ed inviare all'Autorità competente da parte del manutentore copia del rapporto di efficienza energetica da cui risulti che il rendimento di combustione é rientrato nei limiti di cui sopra;
- c) inviare all'Autorità competente la dichiarazione di cui all'allegato 5 alle presenti disposizioni.
- 2. Nel caso in cui i suddetti documenti non vengano inviati nel predetto termine, l'Autorità competente eseguirà una nuova ispezione con addebito con le tariffe di cui al paragrafo 16.
- 3. Qualora sia impossibile ricondurre il rendimento di combustione entro i limiti di legge di cui alla precedente **tabella C** (Rendimento di combustione) mediante interventi manutentivi, il generatore dovrà essere sostituito. In questo caso il Responsabile di impianto, entro 180 giorni dalla data dell'ispezione, dovrà:
  - a) provvedere alla sostituzione del generatore di calore;
  - b) fare compilare all'installatore una nuova scheda identificativa dell'impianto;
  - c) inviare all'Autorità competente la dichiarazione di cui all'allegato 6.
- 4. Nel caso in cui i predetti documenti non siano inviati entro i termini previsti, sarà applicata al responsabile dell'impianto la sanzione amministrativa prevista al comma 5 art 15 del D.Lgs 192/05 e ss.mm.ii.
- 5. Nel caso in cui, durante l'ispezione, si rilevino difformità dell'impianto termico rispetto alla normativa vigente, l'ispettore prescrive l'adeguamento. Il Responsabile dell'impianto deve eseguire gli interventi entro 60 giorni, prorogabili di ulteriori 60 sulla base di adeguate motivazioni tecniche e/o procedurali e/o autorizzative. Ad intervento effettuato, il Responsabile dell'impianto trasmette all'Autorità competente la dichiarazione di cui all'allegato 5 e, quando prevista, la relazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08, secondo le tempistiche di cui al paragrafo 5, punto 4, lettera b2.
- 6. Nel caso in cui i suddetti documenti non vengano inviati nel predetto termine, l'Autorità competente eseguirà una nuova ispezione con addebito con le tariffe di cui al paragrafo 16.
- 7. Nel caso in cui l'ispezione di cui al precedente punto 6 dia esito negativo, sono applicate le sanzioni amministrative di cui al comma 5, art. 15 del D.lgs. 192/05 e ss.mm.ii. Qualora l'impianto sia alimentato a gas di rete, sarà informata, inoltre, l'azienda distributrice per i provvedimenti previsti ai sensi dell'art.16, comma 6, del D.Lgs. 23 maggio 2000 n.164 "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144" e successive modifiche.
- 8. In presenza di situazioni di pericolo immediato, l'ispettore prescrive la tempestiva disattivazione dell'impianto e informa l'Autorità competente e il Comune interessato. La riattivazione dell'impianto può avvenire solo dopo i necessari lavori di messa a norma, il conseguente rilascio della dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08 e inoltro di copia della stessa al Comune e all' Autorità competente.
- 9. Nel caso in cui, durante le operazioni di ispezione, si riscontri la presenza di generatori di calore o impianti mai denunciati, l'ispettore ne prende nota. Il Responsabile dell'impianto, fatte salve le eventuali sanzioni amministrative, procederà alla regolarizzazione entro 30 giorni, richiedendo al manutentore/installatore l'aggiornamento della scheda identificativa dell'impianto.
- 10. Qualora l'ispezione non possa avere luogo a causa della disattivazione o inesistenza dell'impianto termico o presenza di apparecchiature che non rientrano nella definizione di impianto termico, l'ispettore annoterà sul rapporto di ispezione la circostanza in modo da poter successivamente aggiornare il Catasto di cui al paragrafo 9.
- 11. Se durante l'ispezione si rileva un impianto disattivato senza che l'utente abbia provveduto ad inviare la dichiarazione di cui al paragrafo 5 o l'abbia inviata fuori dai termini previsti nello stesso paragrafo, verrà addebitato, da parte dell'Autorità competente, un importo pari alla metà dell'importo corrispondente alla fascia di potenza minore, come riportato nella **tabella D** (Tariffe ispezioni con addebito) di cui al paragrafo 16, a titolo di rimborso spese.

- 12. Nel caso di rifiuto del Responsabile dell'impianto o del suo delegato di sottoscrivere il rapporto di ispezione, l'ispettore procede ad annotare la circostanza sul rapporto che comunque, in copia, è consegnato o successivamente notificato all'interessato.
- 13. Nel caso in cui, durante le ispezioni, sia accertata la presenza di irregolarità che esulano la materia di competenza, tali irregolarità saranno riportate sul verbale e potranno essere oggetto di specifica segnalazione agli Organi competenti.

## 15. Tariffe delle ispezioni con addebito

1. Le tariffe delle ispezioni con addebito sono stabilite dalla Regione in funzione del tipo di impianto e per potenza, come riportato nella tabella seguente.

#### Tabella D (Tariffe ispezioni con addebito)

	Potenza impianto [kW]	Contributo in €
	10 ≤ P < 35	150,00
Impianti dotati di generatori	35 ≤ P < 100	250,00
di calore, pompe di calore, macchine frigorifere	100 ≤ P < 350	350,00
	P ≥ 350	400,00
	P <sub>el</sub> < 50	350,00
Micro-cogenerazione e cogenerazione	$50 \le P_{\rm el} < 1000$	400,00
eogenerazione	P <sub>el</sub> ≥ 1000	600,00

- 2. Gli impianti che, all'atto dell'ispezione, siano in possesso del rapporto di controllo di efficienza energetica reso conformemente alle disposizioni di cui al paragrafo 8 e in corso di validità, non saranno soggetti ad alcun onere di spesa.
- 3. Gli impianti per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica saranno soggetti ad ispezione con addebito a carico del responsabile dell'impianto.
- 4. Le ispezioni con addebito sono a totale carico del Responsabile di impianto che riceverà apposito avviso contenete data, ora dell'ispezione e le modalità di pagamento.
- 5. Eventuali ispezioni su impianti condominiali effettuate a seguito di richiesta del singolo condomino che utilizza l'impianto (art. 9 comma 7 del D.P.R. 412/93) sono effettuate con addebito, indipendentemente dal fatto che l'impianto stesso risulti o meno in possesso di regolare rapporto di controllo di efficienza energetica; l'onere di spesa per l'ispezione è posto a carico di colui che ha richiesto il controllo, nel caso in cui l'ispezione non riscontri alcuna anomalia; é invece a carico del condominio se l'ispezione dovesse rilevare situazioni di criticità. Quanto sopra fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni a carico del Responsabile dell'impianto.

#### 16. Informazione

1. La Regione, anche attraverso l'Autorità competente, provvede ad informare i cittadini e a diffondere le presenti disposizioni attuative.

#### 17. Relazione Biennale sulle ispezioni degli impianti termici

1. In ottemperanza a quanto previsto dal comma 10, art. 9 del D.P.R. 74/2013, ogni due anni l'Autorità competente trasmette alla Regione una relazione sui controlli e le azioni promozionali effettuate. La Regione predisporrà una relazione di sintesi sullo stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici nel territorio regionale entro il 31 dicembre dello stesso anno, prevedendone la divulgazione.

#### 18. Sanzioni

1. In relazione agli adempimenti di cui alle presenti disposizioni vigono le sanzioni previste dall'articolo 15, comma 5, del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 a carico di proprietario, conduttore, amministratore di condominio e terzo responsabile, e comma 6, a carico dell'operatore incaricato del controllo e manutenzione.

## 19. Entrata in vigore

1. Le disposizioni di cui al presente documento entrano in vigore a far data dal 1 gennaio 2015.

#### 21. Norme transitorie

1. Nelle more della realizzazione del Catasto e per consentire agli operatori incaricati del controllo e manutenzione di adeguarsi alla nuova normativa e comunque per tutta la durata del 2015, il rapporto di controllo di efficienza energetica può essere trasmesso, oltre che con le modalità indicate al paragrafo 10 delle presenti disposizioni, anche secondo le modalità attualmente applicate, fermo restando che l'ammontare del contributo deve essere quello previsto dalla tabella B del precedente paragrafo 11.

#### 22. Norme finali

1. Le modifiche successivamente intervenute con legge o regolamento statale o regionale si intendono automaticamente recepite nelle presenti disposizioni.

# RAPPORTO DI PROVA

ISPEZIONE IMPIANTI CON GENERATORE DI CALORE A FIAMMA (ai sensi del D.Lgs. 192/05 e del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 74)

(al sensi del D.Egs. 19200 e del D.I.M. 10 ap

	giio ii -i ui		1. DATI G	GENERALI
a) (	Catasto impianti/codice			
b) l	spezione	Data:	Ora:	Numero:
c) l	Rapporto di controllo efi	ficienza energetica Inviato	Si No	Bollino presente Si No Data compilazione:
d) l	spettore Cognome e r	nome:		Estremi/qualifica:
e) l	mpianto Data prima ir	nstallazione:	Potenze termiche	e nominali totali: al focolare (kW) Utile (kW
ħΙ	Jbicazione Comune:			Località:
Ĺ	Indirizzo:	pante Pro	prietario 🗍	Terzo Responsabile Amministratore di Condominio
9)	Cognome e nome	pante	prietario 🔲	Cognome e nome
	20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			
age 1	Ragione sociale Comune			Ragione sociale
Occupante	and the same of th			Comune Indirizzo Indirizzo Telefono /Fax
ğ	Indirizzo			Indirizzo
3	Telefono /Fax			
	E-mail			E-mail
L	C.F. P.IVA			C.F. P.IVA
e/c	Cognome e nome			Cognome e nome   Cogn
Manutentore	Ragione sociale			
มนธ	Comune			Comune
Me	Indirizzo			Indirizzo
Resp.	Telefono /Fax			Telefono /Fax
1 ×	E-mail			Comune Indirizzo Telefono /Fax E-mail
	P.IVA			⊋ □ P.IVA
l) [	elegato Cognome e	nome:		Delega presente assente
			2. DESTI	INAZIONE
a) (	Categoria dell'edificio	☐ E.1 ☐ E.2	☐ E.3	□ E.4 □ E.5 □ E.6 □ E.7 □ E.8
b) l	Unità immobiliari servite	Unica Più unità	c) Uso dell'impia	anto 🔲 Riscaldamento ambienti 🔲 Produzione Acqua Calda Sanitaria
d) \	Volume lordo riscaldato	(m <sup>3</sup> )	e) Combustibile	Gas naturale GPL Gasolio Altro:
ь т	rottomonto dell'occus	in riscaldamento	Non richiesto	Assente Filtrazione Addolcimento Cond. chimico
י ני	rattamento dell'acqua	in produzione di ACS	Non richiesto	Assente Filtrazione Addolcimento Cond. chimico
			3. CONTROLLO	DELL'IMPIANTO
a) I	nstallazione interna: lo	cale idoneo Si 🔲	No Nc b) Ins	stallazione esterna: generatori idonei
6	Sistema di ventilazione			istema evacuazione fumi idoneo (esame visivo) 🔲 Si 🔲 No 🔲 No
II.	Cartellonistica prevista		_	ezzi estinzione incendi presenti e revisionati
H	nterruttore generale pre			ubinetto intercettazione esterno presente
I) P	ssenza perdite comb. (	esame visivo) Si	No Nc j) Sis	stema regolazione temp. ambiente funzionante Si No No No
2)	Libratta di impianta proc			DOCUMENTAZIONE bretto di impianto compilato in tutte le sue parti Si No
R ·	Libretto di impianto pres Dic. conformità/risponde			bretto di impianto compilato in tutte le sue parti Si No bretti uso e manut. generatori/impianto presenti Si No
K ^	C.P.I. presente ove rich			atica INAIL presente (già ISPESL)
	o.r .r. prodente ove non			
	☐ Adozio	5. INTERVENTI E ne di valvole termostatiche :		ITO ENERGETICO DELL'IMPIANTO  ☐ Isolamento della rete di distribuzione nei locali non riscaldati
a) (	Check-list I	zione di un sistema di tratta		Sostituzione sistema regolazione on/off con uno programmabile
H	III maroda.	zione di un sistema di tratta		
h	nterventi atti a migliora	re il rendimento energetico		i individuati interventi economicamente convenienti tione di dettaglio
0)	mervenu atti a migilora	io ii rendimento energetico		on eseguita, motivo:
F			Dimensioname	
c) :	Stima del dimensionar	mento del/i generatore/i	Non controllah	

Foglio n° di Catas	to impia	nti/codice:			Data dell'ispezi	one: N°	
	6. GENERATORE						
a) Generatore	Ν°	di			k) Dati nominali:		
b) Data installazione		•			Potenza termica al focolar	re: (kW)	
c) Fluido termovettore	Acq	ua 🔲 Aria	Altro:		Potenza termica utile:	(kW)	
d) Modalità di evacuazione fumi		☐ Naturale	☐ Fo	rzata	0	da: (kW)	
e) Costruttore caldaia					Campo di lavoro bruciator	e: a:(kW)	
f) modello e matricola caldaia					l) Dati misurati:		
g) Costruttore bruciatore			-000		Portata di combustibile:	(m³/h) (kg/h)	
h) modello e matricola bruciatore					Potenza termica al focolar	re:(kW)	
i) Tipologia gruppo termico		Singolo	Modular	e 🔲	Tubo o nastro radiante	Generatore ad aria calda	
j) Classificazione DPR 660/96		Standard		A bass	a temperatura	A gas a condensazione	
			7. MAN	UTENZIONE			
	ž.	Frequenza	☐ Seme:	strale	nnuale Biennale	☐ Altra:	
a) Operazioni di controllo e manute	enzione	Ultima manu	tenzione pre	vista effettuata	a Si No	In data:	
b) Rapporto controllo efficienza en	ergetica	Presente	Si No	Con Os	servazioni 🔲 Raccoma	ndazioni Prescrizioni	
	8. MIS	SURA DEL RE	ENDIMENTO	DI COMBU	STIONE (UNI 10389 -1)		
a) Modulo termico N° di						misura: 3° misura:	
c) Strumento utilizzato Marc	ca:		1	Modello:	Ma	atricola:	
d) Valori Misurati (m	nedia dell	le tre misure)			e) Valori Cal	colati	
Temperatura del fluido di mandata				Indice d'aria			
Temperatura dell'aria comburente	DESCRIPTION .			Targorian cross re	secchi e senz'aria (ppm)		
Temperatura dei fumi (°C)				1	nica persa al camino Qs(%)		
$O_2$ (%) $\square$ oppure $CO_2$ (%)					lore di condensazione ET (%	o)	
Co nei fumi secchi (ppm)				1	di combustione η <sub>comb</sub> (%)		
			a ESITO	DELLA PRO			
a) <b>Monossido di carbonio</b> nei fun	ni secchi	e senz'aria	9. E3110 1	JELLA FRO	/A.	Name of the latest and the latest an	
(deve essere <= 1000 ppm) Regolare							
b) Indice di fumosità							
(deve essere: olio combustibile <	=6; gaso	lio <=2)		Regolare	•	☐ Irregolare	
c) Rendimento di combustione							
(rendimento minimo richiesto η <sub>DP</sub>	R74	%)	Valore rileva	ato + 2 =	% Suffi	iciente Insufficiente	
d) L'impianto rispetta la normati	7000 700 		e) I 'imnian	to non risnet	ta la normativa per quanto r	riquarda i nunti:	
(DPR 74/2013)			7			19.b	
Concessor and anti-						0.0	
			10. OSS	SERVAZIONI			
:						************************	
~							
			11. PR	ESCRIZIONI			
12. DICHIARAZIONI DEL RESPONSABILE DELL'IMPIANTO							
<u> </u>							
FIRMA DEL RESDONSABIL	E DELL!	IMPIANTOOS	IIO DEL EGA	TO PER RICE	VIITA EID	MA DELL'ISPETTORE	
THURS DEL NEOI ONOADIL		FIRMA DEL RESPONSABILE DELL'IMPIANTO O SUO DELEGATO PER RICEVUTA FIRMA DELL'ISPETTORE					

	Al (nome del soggetto esecutore)	
	Autorità competente	•••••
	Organismo esterno	
	per i controlli di cui all'art. 9 del D.Lg 192/05	S
	Ufficio	
	Via	
	Città	
	•••••	
Oggetto: Comunicazione di responsal	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Legale rappresentante della ditta	P. IVA	
Iscritta alla CCIAA dioperare per gli impianti di cui alle lettere:	al numero abilitata a	ad
a) c) In possesso del requisito di: certificazione del Sistema Qualità ai sensi del	e) dell'art. 1 del D.M. 37/0	8
Certificazione dei Sistema Qualità di Sensi dei	III NOMIA ONI EN 130	
altro:		
	COMUNICA	
	bile dalla data del	
di non essere più Terzo Responsabile dal revoca incarico dimissioni		
Impianto destinato a:  riscaldamento ambienti raffrescamento estivo	ti produzione di acqua calda sanitaria	
Codice Catasto impianti		
Cita in via	0	
Sito in via	Comune al	

Di proprietà di	
Di potenza nominale al focolare complessiva pari a complessiva pari a kW  Consapevole che la dichiarazione mendace e la falsita  D.P.R. 445/00 e comportano	·
l'applicazione della sanzione penale, ai fini dell'assun sottoscritto dichiara:	nzione dell'incarico di Terzo Responsabile il
di non essere fornitore di energia dell' impianto con contratto di servizio energia	di essere fornitore di energia dell'impianto
Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effer personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti inf procedimento per il quale la presente dichiarazione viene	formatici, esclusivamente nell'ambito del resa.
FirmaRagione Sociale della Ditta	
 Nome e Cognome del legale rappresentante	
Indirizzo	
Telefono Cellula	
E-mail	
A cura del Committente dell'incarico di Terzo Responsabi Nominativo del fornitore di energia:	ile:
Nome e Cognome / Ragione sociale del committente	
Firma del Committente*	
* Nelle comunicazioni di fine responsabilità la firma del co	ommittente è obbligatoria solo in caso di revoca,

<sup>\*</sup> Nelle comunicazioni di fine responsabilità la firma del committente è obbligatoria solo in caso di revoca, mentre è facoltativa in caso di scadenza naturale o dimissioni.

# Comunicazione cambio del nominativo del responsabile dell'impianto termico (La dichiarazione deve essere effettuata dal nuovo Responsabile dell'impianto termico)

	Al (nome del soggetto esecutore)
	Autorità competente
	☐ Organismo esterno
	per i controlli di cui all'art. 9 del D.Lgs 192/05
	Ufficio
	Via
	Città
II/La sottoscritto/a	
Residente in	Provincia
Via	
n°	
Telefono	Cellulare Fax
E-mail	
dichiarazioni (art. 76 del D.P.R. 445/2000), sotto l	penali stabilite dalla Legge per false attestazioni e mendaci a sua personale responsabilità <u>DICHIARA</u>
Di essere il Responsabile dell'esercizio e della ma	anutenzione dell'impianto termico:
Catasto impianti/codice	
Sito in via	
Provincia	John Miles

Di potenza termica utile nominale complessiva pari a	. kW
Dalla data del	
In qualità di:	
Proprietario Cod. Fisc.	P. IVA
Occupante Cod. Fisc.	P. IVA
Precedente responsabile dell'impianto termico:	
(nome e cognome o ragione sociale)	
Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 d personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivar procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa	ella Legge 675/96, che i dati
Nominativo del fornitore di energia	
Data	Firma
Allegato: fotocopia di un documento valido di identità del dichiarante	

# Dichiarazione disattivazione dell'impianto termico

	Al (nome del soggetto esecutore)
	Autorità Competente
	Organismo esterno
	per i controlli di cui all'art. 9 del D.Lgs 192/05
	Ufficio
	Via
	Città
Oggetto: Comunicazione disattivazione genera (Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai se II/La sottoscritto/a	•
	Provincia
Via	
n°	
In qualità di:	
Occupante Cod. Fisc.	
Proprietario Cod. Fisc.	
I erzo Responsabile, legale rappresentante de	ılla Ditta P.IVA
Amministratore P.IVA	
Dell'impianto termico Catasto impianti/codice	
Cita in the	
Sito in via Provincia	
Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni dichiarazioni (art. 76 del D.P.R. 445/2000), sotto la	penali stabilite dalla Legge per false attestazioni e mendaci
Che l'impianto di cui sopra oppure	

Che il Generatore <sup>2</sup> n° Costruttore dell'impianto di cui sopra	Modello	Matricola		
Che il Generatore n° Costruttore	Modello	Matricola		
Che il Generatore n° Costruttore	Modello	Matricola		
è stato disattivato / sono stati disattivati in data		con le seguenti modalità		
Al termine delle operazioni la potenza termica utile nominale complessiva dell'impianto risulta essere di kW.				
Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti o personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti infori procedimento per il quale la presente dichiarazione viene re	matici, esclusivame			
ALLEGA:				
- Fotocopia del documento di identità, in corso di validità;		into		
<ul> <li>Dichiarazione di avvenuto intervento rilasciata dall'impre</li> <li>Oppure</li> </ul>	isa che io na enello	lato		
Documento rilasciato dalla società fornitrice del combusi	tibile che ha provve	duto a piombare il contatore		
Firma				

 $<sup>^{\</sup>rm 2}$  Da intendersi anche, se del caso, come macchina componente del sottosistema di generazione.

# Dichiarazione di avvenuto adeguamento dell'impianto termico Al (nome del soggetto esecutore) ...... Autorità Competente Organismo esterno per i controlli di cui all'art. 9 del D.Lgs 192/05 Ufficio ...... Via ...... Città Oggetto: Comunicazione di avvenuto adeguamento dell'impianto termico (Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/000 n. 445) II/La sottoscritto/a ..... Via n° ..... In qualità di: Occupante Cod. Fisc. Proprietario Cod. Fisc. Amministratore P.IVA ..... Dell'impianto termico Catasto impianti/codice ..... Provincia ..... Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla Legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76 del D.P.R. 445/2000), sotto la sua personale responsabilità **DICHIARA** Che l'impianto di cui sopra risultato affetto da anomalie riscontrate in seguito all'ispezione avvenuta in data

.....N°.....

è stato dal sottoscritto adeguato in data tramite intervento di manutenzione che ha riguardato:
Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della Legge 675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  Luogo e data  Firma
ALLEGATI:
- Fotocopia del documento di identità, in corso di validità
Dichiarazione di avvenuto intervento rilasciata dall'impresa che lo ha effettuato
Oppure
Dichiarazione di conformità rilasciata dall'impresa che ha effettuato gli interventi ai sensi del D.P.R. 37/08

# Comunicazione sostituzione del generatore di calore Al (nome del soggetto esecutore) ...... Autorità Competente Organismo esterno per i controlli di cui all'art. 9 del D.Lgs 192/05 Ufficio Via ..... Città ..... Oggetto: Comunicazione sostituzione del generatore di calore (Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/000 n. 445) II/La sottoscritto/a Residente in Provincia ..... Via ... n° ..... In qualità di: Occupante Cod. Fisc. Proprietario Cod. Fisc. Amministratore P.IVA ..... Dell'impianto termico Catasto impianti/codice ...... Provincia ...... Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla Legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76 del D.P.R. 445/2000), sotto la sua personale responsabilità **DICHIARA** Che il generatore dell'impianto di cui sopra

oppure				
Che il Generatore n°Costruttore	Modello	Matricola		
dell'impianto di cui sopra				
Che il Generatore n° Costruttore	Modello	Matricola		
dell'impianto di cui sopra				
Che il Generatore n° Costruttore	Modello	Matricola		
dell'impianto di cui sopra				
Che il Generatore n° Costruttore	Modello	Matricola		
dell'impianto di cui sopra				
Sarà /saranno sostituito/i entro i termini previsti	•	a impossibile ricondurre il		
rendimento di combustione entro i limiti fissati d	•			
A sostituzione avvenuta, sarà cura del Responsabile dell'impianto inviare a questa/o Autorità/Organismo la				
nuova scheda identificativa dell'impianto.				
Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e p	•			
personali raccolti saranno trattati, anche con str	•	nell'ambito del		
procedimento per il quale la presente dichiarazi	ione viene resa.			
Luogo e data				
Firma				

ALLEGATI:- Fotocopia del documento di identità, in corso di validità